

Ai
Signori Clienti
Loro Sedi

Informativa n. 04 del 04 agosto 2020.

- 1) **Sostituzione “Bonus Renzi” con il Trattamento integrativo della retribuzione e ulteriore detrazione;**
- 2) **DURC;**
- 3) **Credito d'imposta Formazione 4.0;**
- 4) **Contributo a fondo perduto per le assunzioni nei settori del turismo e del commercio;**
- 5) **Covid-19: proroga stato di emergenza;**
- 6) **Chiusura Ufficio per Ferie.**

1) Sostituzione “Bonus Renzi” con il Trattamento integrativo della retribuzione e ulteriore detrazione.

Il prossimo mese di luglio entreranno in vigore le disposizioni di cui al D.L. n. 3/2020, convertito dalla Legge 21/2020, contenente norme per la riduzione del cuneo fiscale in busta paga che, ufficialmente, andrà a sostituire l'ormai noto bonus 80 euro (Bonus Renzi).

La norma prevede due trattamenti:

- un nuovo bonus denominato: trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (strutturale), per i redditi fino a 28.000 euro;
- una ulteriore detrazione d'imposta (sperimentale fino al 31.12.2020) per i redditi superiori a 28.000 e fino a 40.000 euro.

Si rileva l'innalzamento della misura mensile del bonus che passa da 80 euro a 100 euro con contestuale incremento dei limiti di reddito per averne diritto in misura piena (da 24.600 euro si passa a 28.000 euro) e l'introduzione di un ulteriore strumento di sostegno al reddito sotto forma di detrazione dall'imposta lorda per i titolari di reddito complessivo compreso tra 28.000 e 40.000 euro.

Le nuove misure trovano applicazione per le prestazioni di lavoro rese dal 1° luglio 2020.

Con specifico riferimento all'ulteriore detrazione, la stessa spetterà per le prestazioni rese **dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.**

Il Decreto Rilancio ha previsto che sia il credito bonus Irpef (cd. 80 euro mensili- bonus Renzi), sia il nuovo trattamento integrativo nella misura di 100 euro mensili, siano riconosciuti ai lavoratori dipendenti, in possesso

dei requisiti previsti, **anche nel caso in cui gli stessi risultino incipienti, per effetto del minor reddito prodotto nel 2020 a causa della fruizione delle misure di sostegno al reddito**, quali la cassa integrazione/assegno ordinario o il congedo parentale/bonus baby sitting per l'emergenza Covid-19.

Il trattamento integrativo è riconosciuto, in via automatica, dal datore di lavoro ripartendolo fra le retribuzioni erogate (da luglio a dicembre per l'anno 2020).

Il datore di lavoro deve anche procedere alla **verifica di conguaglio a fine anno o in occasione dell'estinzione del rapporto di lavoro** e, qualora l'ulteriore detrazione risulti non spettante, in tutto o in parte, il recupero di quanto non spettante è effettuato in 8 rate di pari ammontare, a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio, qualora lo stesso ecceda 60 euro.

I lavoratori che non intendono usufruire di tale trattamento (in quanto possessori di altri redditi o assunti in corso d'anno) dovranno presentare specifica istanza all'azienda.

In allegato alla presente circolare informativa proponiamo l'istanza che eventualmente i lavoratori vorranno sottoscrivere e che dovrebbe pervenire allo studio in tempo utile per consentirci di elaborare correttamente la busta paga.

2) Durc.

I soggetti per i quali è stato già prodotto un Durc on Line con data fine validità compresa tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, ovvero i richiedenti ai quali sia stata comunicata la formazione del medesimo Durc on Line, **devono ritenere valido lo stesso documento fino al 29 ottobre 2020** nell'ambito dei procedimenti in cui è richiesto il possesso del DURC, senza procedere a una nuova interrogazione.

Rimane, invece, l'obbligo in capo alle stazioni appaltanti/amministrazioni procedenti, nell'ambito delle fasi del procedimento preordinate alla selezione del contraente o alla stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture, di effettuare la richiesta di verifica della regolarità contributiva secondo le **ordinarie modalità**. Ciò riconduce in capo alle stazioni appaltanti/amministrazioni procedenti la **valutazione** in ordine alla possibilità di utilizzare o meno il Durc on Line in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 con validità prorogata fino al 29 ottobre 2020, in relazione alle specifiche finalità per le quali è richiesta la verifica della regolarità contributiva.

3) Credito d'imposta Formazione 4.0

L'incentivo, sotto forma di credito d'imposta, è finalizzato alla formazione del personale dipendente per l'acquisizione o il consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale, previste dal Piano nazionale impresa 4.0.

Il credito d'imposta è attribuito:

- alle piccole imprese, in misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro;

- alle medie imprese, in misura pari al 40 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro;
- alle grandi imprese, in misura pari al 30 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro.

Il credito d'imposta è utilizzabile, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammesse, esclusivamente in compensazione nel modello F24.

4) Contributo a fondo perduto per le assunzioni nei settori del turismo e del commercio.

La Provincia Autonoma di Trento ha disposto l'erogazione di un contributo a fondo perduto a favore delle imprese dei settori legati al turismo che assumono o mantengono in servizio nella stagione estiva 2020 un numero di **dipendenti a tempo determinato** almeno parzialmente in linea rispetto a quello dei dipendenti in servizio presso la stagione estiva 2019, nonostante gli effetti dell'emergenza epidemiologica COVID 19.

I requisiti per l'accesso sono:

- sede legale o unità operativa sul territorio provinciale e **data di avvio** attività entro il 1° giugno 2020;
- aver registrato nel periodo giugno-settembre 2020 un **costo del personale** assunto con contratto a tempo determinato almeno pari al 50% di quello del periodo giugno-settembre 2019. Fanno eccezione gli operatori che hanno iniziato a sostenere costi del personale dopo il 1° giugno 2019;
- assenza di procedure concorsuali alla data di presentazione della domanda;
- non trovarsi già in difficoltà ai sensi della normativa UE al 31 dicembre 2019.

Possono accedere al contributo le imprese rientranti in uno dei seguenti **Codici Ateco**:

47 – Commercio al Dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)

55 - Alberghi e strutture simili

56 - Attività dei servizi di Ristorazione

79 - Altri servizi di prenotazione e attività connesse

93 - Attività sportive (ad esclusione delle sale giochi e biliardi)

49 - Trasporto terrestre e Trasporto mediante condotte a condizione che l'azienda sia iscritta nell'albo delle imprese artigiane.

La **procedura per il calcolo** del contributo è la seguente:

1. sono presi come riferimento il **costo del personale** nel periodo giugno-settembre 2019 e il costo del personale nel medesimo periodo nell'anno 2020;
2. sul costo del personale del 2019, sono calcolate le seguenti percentuali: il 50% e il 70%;
3. il contributo è infine determinato come segue:
 - viene calcolata la differenza tra i valori ottenuti dalle due percentuali precedenti e, sull'importo che ne risulta, è determinato il contributo nella misura pari al **15%**;
 - viene calcolata la differenza tra il valore del costo del personale 2020 e il valore della percentuale precedente pari al 70% e, sull'importo che ne risulta, è determinato il contributo nella misura pari al **25%**.

Se l'operatore economico ha iniziato a sostenere costi del personale dopo il 1° giugno 2019 il contributo sarà pari al **15%** del 50% del costo del personale a tempo determinato registrato nel periodo giugno-settembre 2020.

La concessione del contributo comporta l'obbligo di accettare ogni controllo, conservazione e messa a disposizione della documentazione attestante il possesso dei requisiti per l'accesso ai contributi fino al 31 dicembre 2025. In caso di violazione di questi obblighi e di mancato rispetto dei requisiti di accesso la Provincia procederà con la revoca del contributo ricevuto.

Il limite massimo del contributo è pari a 40 mila euro.

Il contributo è cumulabile con altri incentivi, anche finanziari, emanati a livello nazionale e provinciale per fronteggiare la crisi economico - finanziaria causata dall'emergenza COVID-19.

Si può presentare una sola domanda di contributo **a partire da inizio ottobre e fino al 31 ottobre 2020** mediante piattaforma informatica che sarà messa a disposizione dalla Provincia.

5) Covid-19: proroga stato di emergenza.

È stato pubblicato sulla G.U. n. 190 del 30/07/2020 il D.L. 83/2020, recante misure urgenti connesse alla scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, che ha **prorogato al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza connesso all'epidemia da Covid-19.**

6) Chiusura Ufficio per Ferie.

Con la presente Vi portiamo a conoscenza che lo **Studio** rimarrà **chiuso per FERIE da venerdì 14 agosto 2020 a lunedì 31 agosto 2020 compresi**. Per eventuali necessità urgenti sarà comunque possibile inviare un fax allo 0465-621777 o un'email all'indirizzo andrea@studiosartoritn.it e provvederemo a ricontattarVi.

In caso di stretta necessità ai seguenti numeri di cellulare: 349 7491995 o 335 6940060.

Si ricorda che la presente Circolare è consultabile e scaricabile anche sul nostro sito www.studiosartoritn.it.

A Vostra disposizione per eventuali approfondimenti e delucidazioni necessarie, porgiamo cordiali saluti.

Lo Studio